

REGOLAMENTO (CEE) N. 1020/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1993

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1299/92, (CEE) n. 1300/92, (CEE) n. 1302/92, (CEE) n. 1305/92, (CEE) n. 1307/92, (CEE) n. 1342/92, (CEE) n. 1347/92 e (CEE) n. 229/93 relativi all'apertura di gare permanenti per le esportazioni di cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93⁽⁴⁾,

considerando che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1299/92⁽⁵⁾, (CEE) n. 1300/92⁽⁶⁾, (CEE) n. 1302/92⁽⁷⁾, (CEE) n. 1305/92⁽⁸⁾, (CEE) n. 1307/92⁽⁹⁾, (CEE) n. 1342/92⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 1347/92⁽¹¹⁾ e (CEE) n. 229/93⁽¹²⁾; che è opportuno modificare il termine di validità del titolo di esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 1299/92, (CEE) n. 1300/92, (CEE) n. 1302/92, (CEE) n. 1305/92,

(CEE) n. 1307/92, (CEE) n. 1342/92, (CEE) n. 1347/92 e (CEE) n. 229/93 è sostituito dal seguente testo:

** Articolo 3*

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino al 30 giugno 1993.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹³⁾.

Articolo 2

Il paragrafo 3 dell'articolo 4 dei regolamenti (CEE) n. 1299/92, (CEE) n. 1300/92, (CEE) n. 1302/92, (CEE) n. 1305/92, (CEE) n. 1307/92, (CEE) n. 1342/92, (CEE) n. 1347/92, e (CEE) n. 229/93 è sostituito dal seguente testo:

* 3. L'ultima gara parziale scade il 26 maggio 1993, alle ore 13 (ora di Bruxelles).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 36.

⁽⁹⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 42.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 34.

⁽¹²⁾ GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 17.